



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale

Scuola: Infanzia – Primaria- Secondaria I grado

Diaz - Laterza



TRINITY
COLLEGE LONDON
Registered Exam Centre: 6666



Via Roma, 59 - 74014 - LATERZA (TA) - Tel. 099/8216127 – Cod. Mecc.: **TAIC84300A** - C.F: **90214500739** -
Sito web: www.icdiazlaterza.edu.it – Email: taic84300a@istruzione.it – Pec: taic84300a@pec.istruzione.it

Circolare n. **86**

Laterza, 4 dicembre 2021

A tutto il personale

Sito web

Oggetto: **Obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021, proroga dell'esenzione**

Obbligo vaccinale

Si informa che il decreto-legge 172 del 26 dicembre 2021, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”*, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l'obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il *Green pass* da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante *Green pass* attestante l'avvenuta vaccinazione.

Il sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell'adempimento. Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

- l'effettuazione della vaccinazione;
- il differimento o l'esenzione della stessa;
- l'avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall'invito;
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto.

Proroga del certificato di esenzione

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Il Dirigente scolastico

Fabio Grimaldi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93